



# *Commissione Tributaria Regionale della Toscana*

*Il Presidente f.f.*

**Ai Presidenti di sezione, Vice Presidenti di sezione  
e Giudici della CTR Toscana**

**e p.c.**

**Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**

**Al Direttore Regionale dell'Agazia delle Entrate**

**Al Direttore dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale  
per la Toscana, Sardegna e Umbria**

**Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**

**Al Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Firenze**

**Ai Presidenti delle CCTTPP della Toscana**

**Agli Ordini professionali provinciali tramite le CCTTPP della Regione**

**Alla Dirigente CTR Toscana Dott.ssa Patrizia Di Renzo**

**Ai Segretari di Sezione della CTR Toscana**

Prot. n. 2724 /2022/RU  
Firenze, 25 maggio 2022

**OGGETTO: chiarimenti in ordine alle udienze pubbliche.**

I problemi di interpretazione della normativa riguardante le udienze pubbliche che sono stati segnalati rendono opportuni alcuni chiarimenti in ordine alle modalità con cui le parti

possono chiedere che la trattazione del giudizio avvenga con modalità diversa da quella meramente camerale, prevista dalla prima parte dell'art. 33 del D.Lgs. 546/1992.

Merita allora che si ricordi che la norma suddetta prevede che, in alternativa alla trattazione in camera di consiglio, ciascuna parte possa chiedere la pubblica udienza, formulando apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle altre parti entro il termine di cui all' art. 32, comma 2. La discussione del giudizio in pubblica udienza, quale descritta dal successivo art. 34 dello stesso testo normativo, ha conosciuto, in conseguenza della pandemia, una variazione per effetto dell'art. 135 del D.L. 34/2020. Con la norma appena citata è stato previsto che il distanziamento, reso necessario dalle esigenze sanitarie anche per le udienze tributarie, avvenga con un collegamento audiovisivo di tutti i soggetti interessati, collegamento le cui modalità erano dal ricordato art. 135 demandate a successivo provvedimento amministrativo di competenza del Direttore Generale delle Finanze. Detto provvedimento amministrativo è costituito dal Decreto direttoriale Mef n. 46 dell'11.11.2020, di approvazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto.

Ne è conseguita una procedura per la celebrazione delle udienze tributarie che è rimasta duplice, come nell'originaria previsione del D.Lgs. 546/1992, con modalità tuttavia modificate rispetto a quell'iniziale previsione: in camera di consiglio, quale prevista dal ricordato art. 33 del D.Lgs. 546/1992, oppure pubblica, ma col distanziamento reso necessario dalle esigenze sanitarie e disciplinata dall'art. 135 del D.L. 34/2020. La novità, costituita dalla presenza delle parti non più all'interno dell'aula d'udienza ma presso il luogo prescelto da ciascuna, non era tuttavia accompagnato da una modifica della condizione prevista dal ricordato art. 33 del D.Lgs. 546/1992 perché all'udienza le parti potessero comparire anziché affidarsi ai soli rispettivi scritti: rimaneva necessaria quell'*apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2*, che come s'è visto sopra è prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 546/1992.

L'evoluzione della normativa, dipendente dall'alleggerimento delle necessità sanitarie, ha visto l'approvazione dell'art. 16 comma terzo del D.L. 228/2021, che prevede la possibilità di tornare a celebrare le udienze pubbliche con la presenza fisica dei vari protagonisti, vale a dire non più da remoto ma nelle sedi delle commissioni tributarie.

Com'è evidente, la trattazione del giudizio in forma pubblica anziché camerale consente attualmente a ciascuna delle parti una scelta: comparire fisicamente avanti all'organo giudicante, nella sede propria della commissione tributaria, oppure rimanere a distanza, nella sede da ciascuna parte prescelta purché dotata dei necessari strumenti informatici. Ma, come è altrettanto evidente, per un verso le due modalità delle quali si tratta partecipano dell'appartenenza alla medesima specie di udienza, che è quella pubblica descritta al già ricordato art. 34 del D.Lgs. 546/1992; per altro verso, diverge la forma mediante cui ciascun interessato può manifestare la propria volontà di addivenire ad un'udienza pubblica. Invero, quell'udienza pubblica, che si svolga con la comparizione fisica delle parti nella sede della commissione tributaria, è rimasta disciplinata da quelle norme che si sono indicate all'inizio. In particolare, occorre che la parte, interessata ad ottenere la trattazione in pubblica udienza, formuli quell'istanza che è indicata all'art. 33 del medesimo testo, nei termini pure indicati all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992: fino a dieci giorni liberi prima della data d'udienza. Per contro, per l'udienza pubblica che si svolga da remoto ed attraverso un collegamento telematico, il ricordato art. 16 comma terzo del D.L. 228/2021 non ha inciso espressamente sull'art. 135 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, che prevede che "La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni

tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”.

Tirando le somme, per addivenire all'udienza che consenta la presenza da remoto occorre formularne richiesta con il primo atto o quantomeno con istanza che preceda l'avviso di fissazione dell'udienza, il che significa più di trenta giorni prima dell'udienza. Per contro, è sufficiente proporre istanza almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza per poter presenziare fisicamente, nella sede della commissione tributaria.

A fronte dell'evidente incongruenza della descritta normativa (che impone adempimenti diversi per le due specie d'udienza pubblica, adempimenti che sono maggiormente cogenti, in termini temporali, proprio per quella specie di udienza che, svolgendosi da remoto, pone minori problemi di tutela della salute collettiva), è lecito chiedersi se in via d'interpretazione possa pervenirsi ad un trattamento unitario degli adempimenti da compiere per partecipare alle udienze in discorso. Alla soluzione negativa si perviene muovendo dalla considerazione che la recente delle norme che hanno riguardato l'argomento, vale a dire l'art. 16 comma terzo del D.L. 228/2021, non ha ad oggetto il tema in esame. ciò significa che, ad oggi, il tenore letterale del ricordato art. 135 del D.L. n. 34/2020 non ha subito modificazioni. Ciò comporta che eventuali norme che consentano un trattamento uguale per le due specie di udienza pubblica, dovrebbero rinvenirsi all'interno del precedente intervento del legislatore in ambito processuale tributario, che è l'art. 135 DL. 34/2020 (“La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”). Ravvisare, all'interno della norma da ultimo

riportata, elementi che possano far ritenere che l'udienza a distanza possa essere legittimamente chiesta non in quel termine che è ivi prescritto ma dieci giorni liberi prima dell'udienza stessa, allorché la medesima sia stata già fissata, renderebbe necessari criteri interpretativi diversi da quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi. Invero, né l'interpretazione letterale né quella logica consentono di ritenere che dall'art. 135 DL. 34/2020 siano state abrogate le disposizioni derivanti dal combinato-disposto degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 546/1992.

Rimane da esaminare l'ipotesi in cui sia stata tempestivamente chiesta l'udienza pubblica, che originariamente conosceva la sola modalità in presenza, mentre in tempo successivo le parti abbiano concordemente ritenuto maggiormente conveniente lo svolgimento di un'udienza a distanza, ancorché con la loro partecipazione. Non si intravedono, in tale ultimo caso, ragioni perché il presidente del singolo collegio giudicante non possa consentire ciò che si palesa come *minus*, anche sotto il profilo della sicurezza sanitaria, rispetto all'udienza in presenza.

Di conseguenza:

- 1) la celebrazione dell'udienza a distanza può essere chiesta da ciascuna delle parti con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2;
- 2) la celebrazione dell'udienza a distanza può essere altresì autorizzata, nell'accordo delle parti, dal presidente del competente collegio nell'ipotesi che inizialmente fosse stata chiesta l'udienza in presenza;
- 3) la celebrazione dell'udienza in presenza può essere chiesta da ciascuna delle parti fino a dieci giorni liberi prima della data d'udienza.

Il Presidente f.f.  
Dott. Giulio De Simone

